ALLEGATO “A”

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI URBISAGLIA E PETRIOLO PER L’ESERCIZIO DI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

*tra*

il comune di Urbisaglia rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. Paolo Francesco Giubileo nato a Macerata il 24-10-1970 c.f. GBLPFR70R24E783H elettivamente domiciliato presso la sede del comune stesso;

*e*

il comune di Petriolo rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. Matteo Santinelli nato a il \_\_\_\_ c.f. \_\_\_\_\_\_\_elettivamente domiciliato presso la sede del comune stesso;

PREMESSO CHE:

* la Legge n. 65 del 07/03/1986 "*Legge quadro sull'Ordinamento della Polizia Municipale* " affida ai Comuni lo svolgimento delle funzioni di polizia locale e che, ai sensi dell'art. 4 , comma 4, lettera C), previa l'esistenza di un accordo tra le amministrazioni e comunicazione alla Prefettura, il servizio di polizia locale ha la possibilità di essere rinforzato da operatori di Polizia Locale dipendenti di altri Comuni, per la gestione di eventi eccezionali, nonché in particolari occasioni stagionali o in caso di assenza per congedo ordinario o malattia del personale;
* la Legge Regionale n. 1 del 17/02/2014 recante *"Disciplina in materia di ordinamento della polizia locale"* all'art. 5 comma 5 prevede che "*La Regione promuove, altresì, la stipula di accordi tra gli enti locali singoli o associati per realizzare forme di collaborazione operativa tra i rispettivi corpi e servizi di polizia locale ivi compresa l’istituzione di nuclei specialistici intercomunali, ai fini della gestione di specifiche funzioni di polizia locale che non possano essere adeguatamente esercitate dai singoli enti";*

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

**Art. 1 – Finalità**

I comuni di Urbisaglia e Petriolo, interessati al presente accordo, si impegnano e, compatibilmente con le esigenze di servizio, dispongono di comandare reciprocamente presso il comune richiedente il personale di Polizia Locale, al fine di garantire un adeguato servizio di polizia locale, tramite la gestione dei servizi realizzata secondo quanto previsto dal successivo art. 4.

Le principali finalità da perseguire riguarderanno principalmente:

* il presidio del territorio e la sicurezza urbana assicurando il rispetto della norma e della legalità;
* la sicurezza e la fluidità della circolazione;
* la tutela e il controllo della qualità dell’ambiente.

La collaborazione tra Enti è prevista durante lo svolgimento di manifestazioni culturali e/o religiose, fiere, mercati ed in tutti quei casi in cui vi sia necessità di tutelare la sicurezza pubblica e vigilare sul patrimonio pubblico e privato e garantire una corretta viabilità.

**Art. 2 - Comune capofila**

L’Ente capofila dell’accordo è il Comune di Urbisaglia per ciò che concerne i rapporti amministrativi. Allo stesso è demandato il compito di dare comunicazione al Sig. Prefetto di Macerata dell’avvio dell’accordo di collaborazione

**Art. 3 - Ambito Territoriale**

Il servizio di Polizia Locale oggetto del presente accordo è svolto all’interno del territorio dei Comuni aderenti.

Il personale di Polizia Locale opera in tale ambito, nello svolgimento dei compiti assegnati, mantenendo tutte le qualifiche attribuite allo stesso da leggi, da regolamenti e da provvedimenti dell’Autorità. Nell’esercizio dei compiti affidatigli il personale dipende funzionalmente dal Sindaco del territorio sul quale si trova ad operare.

**Art. 4 – Modalità di espletamento dei servizi**

Lo schema organizzativo dovrà assicurare i servizi presso i singoli Enti e sul territorio dei Comuni associati.

I servizi **programmati,** eseguiti dal personale di polizia locale dei diversi Comandi, all’interno dell’orario di lavoro e secondo il principio della reciprocità, efficacia ed efficienza, si svolgeranno prioritariamente sui territori dei singoli comuni con cadenza e rotazione periodica prestabilita da un programma preventivamente concordato tra le Amministrazioni.

I servizi **non programmati,** si potranno svolgere anche sul territorio di entrambi i comuni e dovranno essere autorizzati preventivamente dai rispettivi Responsabili.

Ciascuna Amministrazione indicherà al Comando di Polizia Locale di riferimento gli obiettivi maggiormente perseguibili secondo il presente accordo di collaborazione.

I Comuni coinvolti nel presente accodo si impegnano a definire annualmente il proprio programma dei servizi serali e/o notturni, feriali e/o festivi, da proporre al proprio personale, allo scopo di assicurare la massima copertura possibile sul territorio degli enti convenzionati. A tal fine, gli Enti coinvolti nell’accordo di programma definiranno con separato provvedimento il compenso incentivante spettante al personale impegnato in tali servizi, in modo da garantire parità di trattamento e uguale compenso per il proprio personale e per quello degli Enti convenzionati.

**Art. 5 – Dotazione ed utilizzo dei mezzi, strumenti ed apparecchiature durante il servizio**

Gli agenti di Polizia Locale, riconosciuti agenti di pubblica sicurezza, durante le missioni esterne potranno essere dotati dell’arma e potranno, se necessario, usare i mezzi di servizio, gli strumenti e le apparecchiature in dotazione al Servizio di polizia dell’altro Comune.

L’utilizzo di mezzi, strumenti ed apparecchiature potrà essere richiesto con congruo anticipo all’altro comune anche per i servizi interni secondo il principio della compensazione.

I mezzi, strumenti ed apparecchiature acquistati con il contributo di enti terzi verranno riscattati dal Comune interessato col principio della compartecipazione in parti eguali.

**Art. 6 - Durata dell’accordo di programma**

La presente convenzione avrà inizio il 01.11.2020 e avrà scadenza il 31.12.2021. L’accordo potrà essere prorogato o modificato su richiesta di uno dei Comuni aderenti, previa adozione di apposita deliberazione di Giunta Comunale.

**Art. 7 - Ammissione di nuovi comuni**

L’istanza di ammissione di nuovi comuni al presente accordo di programma dovrà essere presentata al Comune di Urbisaglia, ente capofila, il quale la trasmetterà per conoscenza all’altro comune.

L’accettazione dell’istanza è subordinata all’approvazione unanime da parte dei Comuni inizialmente aderenti con Delibera di Giunta Comunale.

**Art. 8 - Recesso**

Ogni Comune può recedere dagli impegni assunti con il presente accordo di programma previa approvazione di apposita deliberazione e dandone comunicazione all’altro Comune.

La comunicazione di recesso deve essere presentata in forma scritta e gli effetti della stessa si produrranno, tranne nei casi di mutuo consenso, decorsi sei mesi dalla sua presentazione.

L’Ente, nel periodo sopra citato rimane obbligato, per gli impegni precedentemente assunti, sino alla conclusione della durata dell’accordo di programma e in modo permanente per le obbligazioni assunte con finanziamenti straordinari.

**Art. 9- Conferenza dei servizi**

È data facoltà ad ognuno dei Sindaci interessati di indire apposita conferenza dei servizi con il coinvolgimento dei responsabili degli uffici interessati.

**Art. 10 - Rapporti finanziari**

Le disposizioni del presente articolo si applicano, tenendo fermo quanto previsto dall’art. 4, anche per i servizi serali e/o notturni, feriali e/o festivi, da proporre al proprio personale.

Ogni Comune compenserà il proprio personale dipendente per il servizio prestato nell’orario ordinario.

Le spese derivanti dai servizi effettuati, al di fuori del normale orario di servizio, sono a carico dell’Amministrazione comunale che li richiede.

Il comune che ha richiesto il servizio provvederà successivamente al pagamento delle prestazioni effettuate al comune da cui dipende l’Agente di Polizia Locale.

I proventi delle violazioni accertate saranno incamerati dal Comune dove ha avuto luogo l’infrazione.

I comuni aderenti provvederanno ogni anno ad iscrivere nel proprio bilancio apposito capitolo di spesa per la gestione dei servizi in rassegna.

**Art. 11 - Norme di rinvio**

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si applicheranno le disposizioni generali, previste dalla Legge, dai regolamenti in vigore e dagli Statuti degli Enti Convenzionati.

**Art. 12 – Disciplina regolamentare**

Ciascun comune è dotato di un proprio regolamento disciplinante il servizio di polizia locale sul proprio territorio.

Il personale comandato presso l’altro comune si dovrà attenere alle norme regolamentari vigenti nel Comune ove presta servizio.

Letto, firmato e sottoscritto

Per il comune di Urbisaglia IL SINDACO

Giubileo Paolo Francesco

*(Firma apposta digitalmente)*

Per il comune di Petriolo IL SINDACO